

**LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 28-11-1978**  
**REGIONE CAMPANIA**  
**<< Modifiche ed integrazioni alla legge regionale**  
**25 agosto 1977, n. 46: agevolazioni per consentire**  
**l' accesso al credito alle imprese artigiane**  
**ed interventi regionali a favore di nuovi insediamenti**  
**artigiani >>.**

**Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA**  
**N. 58**  
**del 12 dicembre 1978**

Il Consiglio Regionale ha approvato.  
Il Commissario del Governo ha apposto  
il visto.  
Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga la seguente legge:

**ARTICOLO 1**

All' art. 1, dopo la parola << mutui >> viene eliminata la parola << quinquennali >>.

**ARTICOLO 2**

Il quarto punto dell' art. 9, è sostituito dal seguente:

- Da cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui almeno quattro presenti nel CNEL.

**ARTICOLO 3**

Al I comma dell' art. 14, si aggiungono i seguenti commi:

Le suddette somme, che saranno accreditate su un conto intestato alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane presso un Istituto di Credito scelto di comune accordo con la stessa, sono incrementate degli interessi che matureranno sul predetto conto, in aumento del conferimento regionale.

Le somme versate per ciascun esercizio e non impegnate nello stesso esercizio od in altri precedenti, rimarranno accreditate sul conto per essere impegnate nei successivi esercizi.

**ARTICOLO 4**

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell' art. 127 - II comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla  
e di farla osservare come legge della Regione  
Campania.

Napoli, 28 novembre 1978